
PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022

MANUALE OPERATIVO

(Aggiornamento) AL 28/08/2021
Dell'USR del Veneto

INDICE

Aspetti organizzativi

- A) Casi positivi al COVID-19 e test di *screening*
- B) Vaccinazioni e *certificazione verde COVID-19*
- C) Personale e studenti fragili
- D) Compiti in capo al DS quale datore di lavoro

Aspetti organizzativi

Questo terzo capitolo del manuale non era presente nella versione precedente, del luglio 2020. Si è ritenuto utile inserirlo per riepilogare altri punti toccati dal *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, dal *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* e dagli ultimi documenti del CTS, poi ripresi dal *Piano Scuola 2021-2022*. Si sottolinea come quest'ultimo consideri attuale una parte significativa del precedente *Piano Scuola 2020-2021*, che trova dunque applicazione anche per la pianificazione del prossimo anno scolastico.

A) Casi positivi al COVID-19 e test di screening

In caso di positività al COVID-19 di un allievo o di un operatore scolastico, confermata da tampone, se non diversamente disposto dalla Regione, dovrà essere attivata la procedura di cui alle più recenti *Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all'interno della Scuola e nei Servizi per i minori* (Rev. 04 - giugno 2021). Per le parti di interesse specifico delle scuole e non esplicitamente richiamate delle suddette linee di indirizzo, si farà riferimento alle precedenti *Linee di indirizzo per la gestione contatti di casi COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia* (Rev. 03 del 7-2-2021)²⁶.

Per la migliore gestione dei casi di positività e per facilitare i rapporti della scuola con l'ASL competente per territorio, soprattutto finalizzati all'attivazione della procedura di segnalazione e di *contact tracing*, il CTS raccomanda di nominare anche per l'anno scolastico entrante il *Referente scolastico per il COVID-19*, così come previsto e definito dal *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020*. Resta valido il suggerimento di individuare un referente per ogni plesso scolastico e, per le scuole suddivise in più sedi, una figura di coordinatore di tutti i referenti.

Per quanto attiene alla necessaria sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dal caso confermato positivo al COVID-19, il CTS indica che questa²⁷:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura per l'ultima volta;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale scolastico già impiegato per le pulizie e disinfezioni ordinarie.

Il CTS non rileva la necessità di test diagnostici o *screening* preliminari all'accesso a scuola o durante l'attività scolastica. Tuttavia, il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, all'art.1, comma 9, puntualizza che "*il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone ed attua un piano di screening della popolazione scolastica*", con particolare attenzione alla fascia d'età 6 - 12 anni. Al riguardo, il progetto "Scuole sentinella", messo a punto dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova e attuato nell'anno scolastico 2020/2021 grazie alla disponibilità delle istituzioni scolastiche e dell'USR, sta costituendo il prototipo e il punto di partenza per la definizione su scala nazionale del piano di *screening* in questione.

Il *Piano Scuola 2021-2022* conferma la regola generale secondo cui chiunque accusi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C non può accedere o permanere a scuola²⁸. A questo proposito si rinnova la necessità, come indicato nel *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020*, di individuare e predisporre in ogni sede scolastica un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arrieggiamento e sanificazione al termine del suo utilizzo.

²⁶ In merito alla durata della quarantena precauzionale per soggetti che abbiano avuto contatti (scolastici) con casi confermati di SARS-CoV-2, il CTS ritiene che questa possa essere ridotta a 7 giorni quando tali soggetti hanno già completato il ciclo vaccinale, a condizione che, alla scadenza dei 7 giorni, venga effettuato un test diagnostico "connotato dalle caratteristiche di affidabile performance identificate dalle vigenti circolari del Ministero della Salute" (vedi *l'Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021*, all'interno del *Piano Scuola 2021-2022*, pagg. 23-24). Altre informazioni sulle misure di quarantena ed isolamento, raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, anche in relazione al completamento o meno del ciclo vaccinale, sono rinvenibili nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 34628 dell'11/8/2021, avente per oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

²⁷ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pagg. 6-7.

²⁸ Vedi il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, art 1, comma 2, lettera c)*.

B) Vaccinazioni e certificazione verde COVID-19

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato l'obbligo, in vigore dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la *certificazione verde COVID-19* (nota anche come *green pass*)²⁹. Naturalmente, l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute³⁰, né agli allievi. La Società Italiana di Pediatria – Sezione Veneto, con una propria nota del 4/8/2021, sostiene comunque l'opportunità della vaccinazione contro il COVID-19 nella fascia d'età 12 – 18 anni e lancia un deciso invito agli adolescenti ed alle loro famiglie a mantenere, in modo continuo e costante, il rispetto delle norme per il contenimento e la diffusione del SARS-CoV-2, anche dopo la vaccinazione anti-COVID-19 e fino a quando non verranno formalizzate specifiche diverse indicazioni da parte degli enti regolatori nazionali. La *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021* ricorda che il personale scolastico in possesso della *certificazione verde COVID-19* o della certificazione di esenzione deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

C) Personale e studenti fragili

Il *Piano Scuola 2021-2022* richiama alla necessità di assicurare, fin dall'inizio del prossimo anno scolastico, la presenza quotidiana a scuola degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Di questo sarà necessario tenere conto nell'individuazione dei più idonei spazi didattici reperibili, considerando anche il caso, richiamato dal CTS, degli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, che non sono quindi soggetti all'obbligo della mascherina³¹. Il *Piano Scuola 2021-2022* ricorda inoltre di tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, eventualmente, della didattica a distanza³².

Al personale scolastico in condizioni di fragilità certificata si continua ad applicare, almeno fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), la *Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13* – “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”, trasmessa con nota MI prot. n. 1585 dell'11/9/2020.

Il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* richiama inoltre lo strumento della sorveglianza sanitaria straordinaria per il personale scolastico che versa in condizioni di presunta fragilità, ai sensi dell'art. 83 del Decreto-Legge 34/2020 (convertito nella Legge 77/2020), ricordando che la stessa è assicurata tramite³³:

- il Medico Competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria “tradizionale”, ai sensi art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- un Medico Competente nominato *ad hoc*, per il periodo emergenziale;
- la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro³⁴.

Per la gestione delle lavoratrici madri e in puerperio durante l'emergenza pandemica, si rimanda alle specifiche FAQ pubblicate dell'USRV in data 22/4/2021 (pag. 13).

²⁹ Vedi il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, art.1, comma 6. Altre informazioni sulla *certificazione verde COVID-19*, relative ai cittadini italiani vaccinati o guariti dal COVID-19 all'estero, sono rinvenibili nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 33392 del 4/8/2021. Anche il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* impegna il Ministero a richiedere al Ministero della Salute “una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico [...] al fine di ampliare la platea dei vaccinati”. Ulteriori dettagli e precisazioni sulla *certificazione verde COVID-19* sono rinvenibili nella *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 4, pagg. 4-5.

³⁰ Informazioni sull'esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 e sull'esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 per chi ha partecipato alla sperimentazione COVITAR (vaccino ReiThera), sono rinvenibili rispettivamente nelle circolari del Ministero della Salute prot. n. 33459 del 5/8/2021 e prot. n. 33587 del 5/8/2021.

³¹ Vedi il *Piano Scuola 2021-2022*, pag. 14.

³² Vedi Legge 23/7/2021, n. 106 (“Decreto sostegni bis”), art. 58, comma 1, lettera d).

³³ Sul ruolo del Medico Competente durante l'emergenza pandemica, si rimanda alle circolari del Ministero della Salute prot. n. 14915 del 29/4/2020 e prot. n. 15127 del 12/4/2021.

³⁴ Quest'ultima opzione è prefigurabile solo previa conferma della Direzione regionale INAIL.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Il *Piano Scuola 2021-2022* ricorda infine che, per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi³⁵.

D) Compiti in capo al Dirigente scolastico quale datore di lavoro

Il *Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111*, all'art.1, comma 5, afferma che "al fine della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico si applica l'art. 29-bis del *Decreto Legge 8/4/2020, n. 23* (convertito con modificazioni nella *Legge 5/6/2020, n. 40*)", il quale, a sua volta, precisa che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del *Codice Civile* mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24/4/2020 tra il Governo e le Parti Sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del *Decreto Legge 16/5/2020, n. 33*, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Il *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* rappresenta dunque il "protocollo di settore" richiamato dalla *Legge 40/2020*, che stabilisce gli obblighi del Dirigente Scolastico datore di lavoro nei confronti della gestione dell'emergenza pandemica.

Ciò premesso, si sottolinea che il nuovo *Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022* conferma gran parte dei contenuti del precedente, analogo *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19*, datato 6/8/2020. Pertanto, l'impianto

³⁵ Il *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico* a pag. 18 afferma che "il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica [...] guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose". La visiera rappresenta una valida protezione per "occhi, viso e mucose", per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel *Protocollo COVID-19* della scuola. Se ne consiglia comunque l'impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite "fragili".

generale delle *Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico*, pubblicate dall'USR il 27/8/2020, che sul Protocollo del 2020 si basano, resta un supporto attuale ed applicabile per il necessario aggiornamento del Protocollo di sicurezza COVID-19 che ogni singola Istituzione scolastica dovrà realizzare, tenuto conto delle poche novità introdotte quest'anno e precedentemente descritte.

Di seguito si ricordano in sintesi i principali punti di competenza del Dirigente Scolastico datore di lavoro:

- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con quanto attiene al rischio biologico generico da SARS-CoV-2, in collaborazione con il Responsabile SPP e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente;
- informazione (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008) al personale scolastico e agli allievi sulle regole e sulle procedure previste per la gestione del rischio di diffusione del contagio, prendendo a riferimento, per i contenuti da sviluppare, il Protocollo di sicurezza COVID-19 aggiornato e con particolare riguardo alle specificità delle singole sedi scolastiche;
- comunicazione a chiunque debba accedere alla sede scolastica (genitori, fornitori, manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori, corsisti, ospiti, gestori dei distributori automatici, OSS, ecc.) delle condizioni e delle modalità per l'ingresso, lo spostamento e l'uscita³⁶;
- aggiornamento della formazione specifica (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008) del personale scolastico e degli allievi, quando equiparati a lavoratori, in materia di COVID-19, con particolare riguardo alle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale, al corretto utilizzo delle mascherine, all'igiene personale e alla gestione dei casi sintomatici e dei contatti scolastici dei casi scoperti positivi;
- attivazione, su richiesta del lavoratore, della sorveglianza sanitaria straordinaria (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2008).

Il *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022* conferma quanto già riportato in quello relativo all'anno scolastico 2020-2021, sottolineando l'opportunità di costituire una Commissione interna, al fine di monitorare l'applicazione delle misure contenute nel Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, redatto con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, *in primis* il Responsabile SPP ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente.

Per quanto attiene infine al personale scolastico addetto alle emergenze, il *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022* sottolinea che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione abilitante al ruolo entro i termini previsti (ad es. triennale per gli incaricati di primo soccorso), a causa dell'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo. Il Dirigente Scolastico può quindi designare, per il prossimo anno scolastico, gli addetti alla gestione delle emergenze (in particolare gli incaricati di primo soccorso ed antincendio) anche se privi di attestazione di aggiornamento obbligatorio ai sensi rispettivamente del Decreto del Ministero della Salute 388/2003 e del Decreto del Ministero dell'Interno 10/3/1998.

³⁶ Per i dettagli si rimanda al *Protocollo d'intesa MI-OOSS 2021-2022*, punto 1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita (pagg. 10-11). Per la misurazione della temperatura corporea all'ingresso della sede scolastica, si rimanda alla *Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021*, punto 3c, pag. 4.